



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010), le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 2 --Natura del contratto

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa.

Le modalità di svolgimento delle attività del ricercatore sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di Ateneo.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università Telematica Pegaso ed il ricercatore a tempo determinato in base al presente Regolamento è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota



di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 3 - Tipologia contrattuale

I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base di un contratto a tempo determinato che ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

I contratti, di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito in conformità alle disposizioni normative vigenti. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4 - Attivazione della procedura

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, con delibera relativa alla programmazione del personale docente e ricercatore - in coerenza con le esigenze didattiche rappresentate dalle Facoltà - provvede alla copertura finanziaria e alla individuazione dei relativi gruppi scientifico-disciplinari vacanti da ricoprire e inerenti ai corsi di laurea attivati o da attivarsi presso l'Ateneo, finanziando i relativi posti, tenuto conto del quadro ricognitivo predisposto dalla Direzione Generale, del fabbisogno di docenza richiesto dalla normativa vigente e relativo ai requisiti minimi per i corsi di studio. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sentito il Senato Accademico autorizza l'attivazione delle procedure delle chiamate dei ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010.

La procedura di chiamata viene avviata in presenza delle seguenti indicazioni:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti), ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- b) specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- d) la sede di svolgimento delle attività;
- e) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno



didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti, ecc.) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;

- f) il regime di impiego;
- g) il corrispettivo contrattuale proposto;
- h) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno diritto in ordine all'accesso ai ruoli.

Nell'ambito della programmazione, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che abbiano, anche cumulativamente, frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto, per i tempi previsti dalla legge, attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

Art. 5 - Riserva di legge

Per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento del decreto-legge n. 240/210, l'Ateneo si riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti per ricercatori a tempo determinato di cui al nuovo testo dell'art. 24 della legge 240/2010 ai soggetti che sono, o sono stati:

- a) ricercatori di tipo A nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore ai sensi della legge di conversione, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
- b) per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 240/2010, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Art. 6 - Modalità di selezione

L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla



struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La selezione è svolta da una Commissione nominata con Decreto Rettorale. La Commissione è composta da tre membri, scelti fra professori di I e II fascia, di cui due di altro Ateneo, dello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sul portale di Ateneo, <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/bandi-e-concorsi>, e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in coerenza con i criteri e parametri individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare e comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

La Commissione individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei valida tre anni. Gli atti sono approvati con disposizione rettoriale.

Art. 7 - Contenuto del bando di selezione

Il bando di selezione conterrà in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/ progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- d) le ore di didattica frontale con le relative modalità di svolgimento;



- e) specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
- h) la decorrenza del contratto di lavoro;
- i) i diritti e i doveri del ricercatore a tempo determinato;
- j) il trattamento economico e previdenziale;
- k) il dipartimento di afferenza;
- l) la sede prevalente di lavoro;
- m) la modalità di selezione;
- n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, di norma pari ad almeno 15 giorni dall'indizione della procedura;
- o) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- p) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti ecc.) nell'ambito del progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- q) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni

Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei nuovi contratti per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato (art. 24, comma 2, lett. b) della legge 240/2010, così modificato dall'art. 14, nuovo comma 6-decies, lett. b), n. 3, del decreto-legge in commento).

L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi del vecchio testo dell'art. 24 della legge 240/2010 (articolo 14, nuovo comma 6-undecies, del decreto-legge in commento).

Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro



subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 9 - Stipula e durata del contratto

Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, né costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 9, della legge 240/2010. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- b) con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- c) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Art. 10 - Oggetto del contratto

Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.

Art. 11 - Modalità di valutazione dell'attività svolta

Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti, l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità, criteri e parametri individuati con Regolamento di Ateneo



sulla base di quanto definito con decreto del Ministro.

Art. 12 - Rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro è subordinato e a tempo determinato.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dall'Ateneo o da altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 200 ore per i ricercatori a tempo determinato. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca.

Art. 13 - Trattamento economico

Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

Ai ricercatori compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di elevare il trattamento iniziale fino a un massimo del 30 per cento.

Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 - Finanziamenti premiali

L'attività didattica, di ricerca e di terza missione svolta dai titolari del contratto di ricercatore concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università.



Art. 15 - Valutazione e prova didattica per la chiamata in II fascia

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta il titolare del contratto che, previa sua istanza, abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. La valutazione dell'Ateneo si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.

La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente integrato dalle norme contenute nel codice etico dell'Ateneo.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale <https://www.unipegaso.it/ateneo/documenti-ufficiali>.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ad ulteriori normative vigenti in materia.